Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 15 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo . . 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1971.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato di due motovedette costiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968 Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette costiere « CP 2001 » e « CP 2002 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 15 agosto 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1971

SARAGAT

TANASSI — ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 134

(1738)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della M.T.M. 9910 e della M.T.P. 9724.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1952, con il quale le unità vennero iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale delle unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla loro rimessa in effi-

cienza, come da verbale n. 4708 del 16 febbraio 1971 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La M.T.M. 9910 e la M.T.P. 9724, di cui alle premesse, vengono radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1971
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 118

(1748)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato di tre motovedette di salvataggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968 Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette di salvataggio « CP 2003 », « CP 2004 » e « CP 2005 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza, rispettivamente: 10 ottobre 1971, 10 ottobre 1971, 15 novembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI — ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 171

(1739)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « 27 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale del 29 gennaio 1911 con il quale l'unità venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di rimorchiatore da porto, con caratteristica n. 27;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4887 del 12 ottobre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « 27 » di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 10

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1971.

Norme per l'iscrizione all'albo degli aspiranti contrattisti e per la loro assunzione.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 17 luglio 1970, n. 569, recante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari;

Decreta:

Art. 1.

Domande di iscrizione all'albo degli aspiranti contrattisti

Ai fini dell'iscrizione nell'albo degli aspiranti contrattisti di cui al secondo comma dell'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, gli interessati devono presentare domanda, dichiarando:

a) la data ed il luogo di nascita ed il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

e) il titolo o i titoli di studio e culturali posseduti;

f) la lingua o le lingue straniere conosciute ed il grado di conoscenza rispettivo;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) altre esperienze impiegatizie e professionali;

i) la durata complessiva della propria permanenza all'estero, precisando i Paesi e le epoche di soggiorno;

l) la sede — tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 nel testo sostituito dall'art. 12 della legge n. 569 del 1970 — alla quale desiderano essere destinati. La domanda può essere presentata anche per più sedi o per ogni possibile sede, con l'indicazione dell'ordine di preferenza;

m) le mansioni contrattuali (di concetto, esecutive od ausiliarie) per le quali chiedono l'assunzione in relazione al titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di istruzione secondaria di primo grado, licenza elementare), da essi posseduto;

n) il possesso di altri requisiti eventualmente richiesti nel decreto di cui alla precedente lettera *l*);

o) ogni altro elemento (conoscenza del Paese dove aspirano ad essere destinati o di altri Paesi della stessa area geografica, altre esperienze, ecc.) che possa assumere rilievo ai fini del giudizio della commissione di cui al successivo art. 3.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione. L'interessato può inviare la domanda al Ministero direttamente, o, se egli risiede all'estero, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora egli si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 2.

Documentazione

L'aspirante deve produrre il certificato di nascita e quello di cittadinanza, il diploma o il certificato relativo al titolo di studio posseduto, una dichiarazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare attestante il periodo di permanenza all'estero dell'aspirante, nonchè un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle mansioni contrattuali. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

I documenti indicati nel precedente comma devono essere allegati alla domanda o fatti pervenire al Ministero prima che si pronunci sulla domanda stessa la commissione di cui al successivo art. 3; in caso contrario la domanda non è presa in considerazione.

L'interessato può presentare anche altri documenti utili a dimostrare il possesso degli altri requisiti ed elementi di cui al precedente art. 1.

La commissione può invitare l'aspirante ad integrare o regolarizzare la documentazione presentata o a produrre documenti, diversi da quelli indicati nel primo comma, che appaiano necessari per la valutazione della domanda. Nel caso che l'interessato non corrisponda alla richiesta della commissione questa considera mancanti i requisiti e gli elementi sforniti di documentazione.

La commissione può anche chiedere all'amministrazione che siano svolte indagini di ufficio.

Il possesso del requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dall'amministrazione.

L'amministrazione si riserva di verificare l'esistenza del requisito dell'idoneità fisica prima della stipulazione del contratto di assunzione.

Art. 3.

Commissione per la tenuta dell'albo dei contrattisti

La commissione di cui al terzo comma dell'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è composta di:

un presidente di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di prima classe;

tre funzionari di grado non inferiore a quello di consigliere di legazione o equiparato;

un membro esterno scelto fra i magistrati ordinari o amministrativi di qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata.

Alla commissione possono essere di volta in volta aggregati membri esperti per la valutazione delle conoscenze linguistiche del candidato e di altre cognizioni da accertare mediante prove di esame ai sensi del successivo art. 4.

Esercita le funzioni di segretario della commissione un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

I membri della commissione durano in carica per un biennio dalla data del decreto di nomina; in caso di loro sostituzione per dimissioni, trasferimento o altro impedimento, i membri che subentrano restano in carica per il periodo residuo fino al compimento del biennio.

Alla scadenza, i membri della commissione non possono essere confermati.

Art. 4.

Accertamento del possesso dei requisiti

Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro per gli affari esteri di cui al secondo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, la commissione di cui al precedente art. 3 prende in esame le domande pervenute.

Constatata la regolarità della domanda la commissione procede all'accertamento dei requisiti di idoneità e degli elementi di valutazione preferenziale, secondo quanto previsto dall'art. 155 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 18 del 1967 e dal presente regolamento nonchè alla stregua dei criteri direttivi formati dalla stessa commissione.

L'accertamento avviene sulla base della documentazione acquisita e mediante le prove di esame di cui ai successivi commi.

La conoscenza delle lingue è accertata mediante prova di esame: in tale prova è fissato un punteggio minimo ai fini dell'idoneità ed un punteggio ulteriore ai fini della valutazione preferenziale.

E' in facoltà della commissione far sostenere a coloro che aspirino all'assunzione nella carriera di concetto, ai fini della loro valutazione preferenziale, un colloquio sui compiti che l'aspirante dovrà svolgere nonchè sulle istituzioni e sull'ambiente del Paese di destinazione, su elementi di legislazione sociale o consolare o su nozioni contabili ed, eventualmente, su altri argomenti che valgano a fornire indicazioni sulla capacità attitudinale, sulla preparazione e sul livello culturale dell'aspirante.

Per l'assunzione nella carriera esecutiva può essere disposta, agli stessi fini, l'effettuazione di una prova stenografica o dattilografica nonchè, in aggiunta o in alternativa, una prova pratica sulla tenuta dell'archivio.

Quando l'aspirante risiede all'estero le prove di cui al presente articolo possono aver luogo presso una vicina sede di rappresentanza diplomatica o consolare. In tal caso la commissione esaminatrice è composta di due funzionari della carriera diplomatica o direttiva amministrativa e di un membro esperto; quest'ultimo può essere variato in relazione alle diverse prove di esame. La composizione della commissione è stabilita con provvedimento del capo della rappresentanza presso la quale ha luogo la prova.

Delle operazioni di esame viene redatto verbale.

Art. 5.

Iscrizione all'albo degli aspiranti contrattisti e graduazione delle domande

I candidati risultati idonei sono iscritti nell'albo degli aspiranti contrattisti.

La cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione su domanda dell'interessato o quando risulti che egli ha perduto i necessari requisiti, nonchè nel caso di cui al successivo art. 6.

Gli aspiranti idonei che concorrano per la stessa sede e le stesse mansioni sono graduati secondo l'ordine derivante dai titoli di valutazione preferenziale, come previsto nel precedente art. 4.

Nel caso in cui l'aspirante consegua un punteggio che comporterebbe il collocamento in graduatoria per più di una delle sedi da lui indicate nella domanda egli e iscritto nella graduatoria relativa a quella delle suddette sedi per la quale si è più vantaggiosamente classificato. Nell'ipotesi di pari classificazione dell'aspirante per più di una delle sedi per le quali concorre, l'iscrizione in graduatoria è fatta con riguardo all'ordine di gradimento preferenziale da lui indicato nella domanda; qualora l'aspirante abbia omesso tale indicazione, egli è iscritto in graduatoria per la sede che sarà determinata dalla commissione.

Art. 6.

Autorizzazione all'assunzione degli aspiranti contrattisti Obbligo di raggiungere la sede di destinazione

Sulla base della graduatoria formata, per ciascuna sede, dalla commissione ai sensi del precedente art. 5, il Ministero autorizza l'ufficio locale a stipulare il contratto di assunzione con il primo graduato per la relativa sede e comunica a detto ufficio il termine che è stato fissato all'interessato per la sua presentazione presso la sede di assunzione.

Se l'aspirante contrattista non raggiunge la sedé suddetta nel termine stabilito, l'autorizzazione decade e l'aspirante è cancellato dalla graduatoria.

In luogo dell'aspirante cancellato dalla graduatoria ai sensi del precedente comma può essere autorizzata l'assunzione del candidato che lo segue nella graduatoria per la sede di cui trattasi.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso che il posto messo a concorso col decreto ministeriale di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dopo essere stato occupato con l'osservanza del procedimento disciplinato dal presente regolamento, si renda nuovamente libero, per qualsiasi causa, nel corso dell'anno.

Art. 7.

Mutamento di sede e di mansioni

I contrattisti assunti per una determinata sede possono chiedere di essere reiscritti nell'albo degli aspiranti contrattisti per essere destinati ad altra sede, con l'osservanza del procedimento regolato dai precedenti articoli.

La riassunzione presso altra sede, ai sensi dell'art. 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, di impiegati a contratto può avvenire soltanto ove ricorrano le seguenti condizioni:

A) soppressione di posto o eventi che rendano necessario, indipendentemente da sua colpa, l'allontanamento del contrattista dalla sede presso la quale presta servizio;

B) imprescindibili esigenze di servizio o motivi straordinari, la cui sussistenza e validità sia riconosciuta dalla commissione di cui al precedente art. 3.

Il mutamento di mansioni del personale a contratto di cui al primo comma può essere autorizzato dal Ministero solo in caso di riconosciute esigenze di servizio presso una determinata sede e subordinatamente allo accertamento, da parte della commissione di cui al precedente art. 3, del possesso negli aspiranti dei requisiti richiesti per l'esercizio delle nuove mansioni.

L'impiegato autorizzato ai sensi del precedente comma all'espletamento di mansioni diverse, il quale abbia dato risultati positivi nell'esercizio delle mansioni stesse in un periodo di esperimento di sei mesi, può ottenere la modifica contrattuale delle mansioni per le quali è stato assunto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1972
Registro n. 341, *foglio n.* 14

(2265)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.
Modificazione alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni, relative alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Riconosciuta l'urgenza di ritoccare gli organici del personale di cancelleria e segreteria della corte di appello e della procura generale della Repubblica di Milano, del tribunale e della pretura di Torino, nonchè della pretura di Moncalieri per far fronte alle loro accresciute esigenze di servizio;

Constatato che a tal fine è indispensabile ridurre gli organici di quegli uffici le cui esigenze sono assicurate dall'organico residuo;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1971 riguardante la ristrutturazione dei ruoli organici e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni, relative alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Grazia e giustizia, foglio n.* 138

TABELLA *A*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche e alle corti di appello

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie						Segreterie					
	Dirigenti		Sottordine				Dirigenti		Sottordine			
	Cancelliere capo di Corte Cassazione o Corte appello	Cancelliere capo di tribunale di 1ª classe	Cancelliere capo di tribunale di 1ª classe	Cancelliere capo di tribunale di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	TOTALE	Segretario capo di Procura Generale Cassazione o Corte appello	Segretario capo di Procura di 1ª classe	Segretario capo di Procura di 1ª classe	Segretario capo di Procura di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Primo segretario o qualifica inferiore	TOTALE
(*Omissis*)												
Milano	1	—	3	30	14	48	1	—	2	8	4	15
Totale . .	25	2	58	359	186	630	24	2	29	89	52	196

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*: COLOMBO

TABELLA *B*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai tribunali

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie				Segreterie			
	Dirigente	Sottordine			Dirigente	Sottordine		
	Cancelliere capo di tribunale di 1ª classe	Cancelliere capo di tribunale di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	TOTALE	Segretario capo di Procura di 1ª classe	Segretario capo di Procura di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Primo segretario o qualifica inferiore	TOTALE
(*Omissis*)								
Acqui Terme .	1	1	2	4	1	—	1	2
Casale Monferrato	1	2	2	5	1	—	1	2
Mistretta	1	1	2	4	1	—	1	2
Patti	1	2	2	5	1	—	1	2
Torino	1	34	39	74	1	7	12	20
Totale	159	1020	1173	2352	159	259	440	858

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*: COLOMBO

TABELLA C

Personale di cancelleria addetto alle preture

PRETURA DI	Dirigenti			Sottordine		TOTALE
	Cancelliere capo di tribunale di 1ª classe	Cancelliere capo di tribunale di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Cancelliere	Cancelliere capo di tribunale di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	
(*Omissis*)						
Agrigento	1	—	—	1	4	6
Alba	—	1	—	—	1	2
Alessandria	1	—	—	1	4	6
Biella	1	—	—	2	5	8
Casale Monferrato	—	1	—	—	2	3
Moncalieri	—	1	—	1	3	5
Novara	1	—	—	2	4	7
Reggio Emilia	1	—	—	1	4	6
Savona	1	—	—	1	4	6
Torino	1	—	—	26	36	63
Tortona	—	1	—	—	2	3
Vigevano	—	1	—	—	3	4
Totale .	84	326	489	519	1334	2752

(1874)

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Nomina del titolare dell'ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957 con il quale venne istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, lo speciale ufficio di liquidazione previsto dall'art. 1 della citata legge n. 1404 e venne affidata la direzione del medesimo al dott. Alfonso Corbo, ora ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che tale funzionario con provvedimento in corso, viene collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1972 per raggiunti limiti di età e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Ravvisata l'opportunità di affidare l'incarico della direzione dell'ufficio liquidazione in parola al dott. Pasquale De Toma, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del ragioniere generale dello Stato;

Decreta:

Il dott. Pasquale De Toma, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è preposto, a decorrere dal 1° gennaio 1972, in sostituzione del dott. Alfonso Corbo, alla direzione dello speciale ufficio di liquidazione istituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presso la Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 37

(2131)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Delimitazione delle zone, in provincia di Firenze e Grosseto, nelle quali ricadono le aziende agricole che hanno riportato gravi danni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi calamitosi e delle avversità atmosferiche nonché la delimitazione delle zone colpite ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visti i decreti 5 ottobre e 16 novembre 1971;

Considerato che sulla eccezionalità degli eventi e sulla delimitazione territoriale è stato sentito il presidente della regione Toscana;

Decreta:

Ai fini degli interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle seguenti province:

Provincia di *Firenze*: evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: grandinata del 29 settembre 1971:

Comune di Barberino Valdesa, per la località omonima e le località Cortine, Casasola, Isole, Olena, Monsanto, Tignano, Novoli, Magliano, Marcialla, Ponzano, San Lorenzo a Vigliano;

Comune di Certaldo, per le località Fiano, San Gaudenzio, Sticciano, Maggiano, Vela, Pieve S. Lazzaro, Luia, Nebbiano, Pino, San Martino a Maiano, Pian Grande, Marcialla, Casale, Fonti, San Donato, S. Maria Novella, Pogni, Ripalta;

Comune di Montespertoli, per la località omonima e le località San Ripoli, Corfeggiano, Fornacette, Polvereto, La Torre, Lucardo, Trecento, Montalbino, Gigliola, Tresanti, Lungagnana, Cortina, Ortimino, Urbana, Voltiggiano;

Comune di Tavarnelle, per le località Cerbaia di San Donato in Poggio, Noce, Palazzuolo, Magliano, Spoiano, Uglione, Rovai, L'Ugo, Vigliano.

Provincia di *Grosseto*: evento eccezionale e zone danneggiate che si delimitano: nubifragio del 13 e 14 ottobre 1971:

Comune di Capalbio, per le località La Vittoria, Giardino, Tricosto, Forane, Cavallino del Cervio, Il Troscio, Poggio Cannetello, Fonte Picchio, Carige Bassa, Fosso Maestrina, Fosso Madama Nicola, Guinza, Poggio Tristo, Stazione Chiarone, Ponte Tre Occhi, Nunziatella, Poggio Vaccaro, Fosso Lasco, Pescia Fiorentina, Grottaccia, Quarto Quarantuno, Palude di Levante;

Comune di Orbetello, per le località Marotti, Valle d'Oro, Pratacciòne e territorio a destra del fosso Melone; territorio a N.E. dell'Ansedonia, compreso tra la ferrovia e la S.S. n. 1 Aurelia; territorio a S.O. della ferrovia Livorno-Roma, dal confine comunale a Torre Puccini;

Comune di Manciano, per le località Radicata, Cutignolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da valere all'estero.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, con cui la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, numero 297;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da valere all'estero;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di La Spezia, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di La Spezia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchini addetti al solo carico e scarico manuale di merci	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;
facchini addetti al carico, scarico e trasporto merce a domicilio del cliente con mezzi meccanici diversi	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Salerno, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Salerno, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed attività preliminari e complementari	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
trasporto di persone, vetturini, barcaioli, gondolieri e simili, tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
trasporto di merci per conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
servizi di guardia a terra o a mare o campestre. polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1881)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società coopera-

tive e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio generico	6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;
facchini operanti nei mercati ortofrutticoli	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1883)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Forlì, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Forlì, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio generico: portabagagli degli scali ferroviari, facchini dei mercati ortofrutticoli, accompagnatori di bestiame, addetti alla mattazione e scuoiatura, trasporti mediante animali e veicoli a trazione animale, esercenti attività preliminari e complementari del facchinaggio generico (carico, scarico, insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia di magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapito in loco)	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
autotrasportatori	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
facchinaggio svolto nel comune di Forlì con l'ausilio di mezzi meccanici di proprietà	6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Campobasso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività

merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Campobasso, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

trasportatori mediante animali, veicoli a trazione animale e mezzi vari	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili;
servizi di guardia a terra	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 27.500 mensili;
mattazione e scuoiatura	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 52.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti il facchinaggio nei comuni di Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, Fermo, Porto S. Giorgio e S. Elpidio a Mare, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Republica 27 aprile 1968, n. 488;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti il facchinaggio nei comuni di Ascoli Piceno (esclusa la località di Villa S. Antonio), S. Benedetto del Tronto (esclusa la località di Porto d'Ascoli), Fermo, Porto S. Giorgio e S. Elpidio a Mare, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1888)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Foggia, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società coo-

perative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Foggia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili; autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili)	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggi e simili)	1ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 17.200 mensili;
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori misuratori e simili; servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti le attività di facchinaggio e autotrasporto nella provincia di Ferrara, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti nella provincia di Ferrara le attività di facchinaggio e di autotrasporto, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Francis, in Crescenzago.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 800, in data 9 febbraio 1957, la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Francis fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Crescenzago (Milano), via Pusiano, 10, prodotti chimici usati in medicina;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 15 ottobre 1971 dal quale risulta che lo stabile ove aveva sede l'officina sopra citata è stato demolito;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico Francis l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Crescenzago (Milano), via Pusiano, 10, concessa con decreto ACIS n. 800 del 9 febbraio 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(1872)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta SIMES S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS del 9 luglio 1951 e con decreto ministeriale n. 2715 in data 7 marzo 1960, la ditta SIMES S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano (Affori), via Bellerio, 41, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici in fiale, capsule, gocce, sciroppi, polveri, granulati, compresse, confetti e supposte;

Vista la lettera in data 30 settembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, alla ditta SIMES S.p.a., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nell'officina sita in Milano (Affori), via Bellerio, 41, concessa con decreto ACIS del 9 luglio 1951 e con decreto ministeriale n. 2715 del 7 marzo 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1972.

Conferma del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, istitutiva del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, e del relativo comitato amministratore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed in particolare l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni, allora vigenti, relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali dei fondi e Casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 22 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sul riordinamento del fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas — trasformato da sostitutivo in integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti — che non contiene norme specifiche sulle modalità di nomina e sulla presidenza del comitato amministratore del fondo, ma solo sulle attribuzioni del comitato medesimo;

Considerato che, per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639, del 1970, le norme della sopramenzionata legge n. 638 del 1955 relative alla nomina ed alla presidenza del comitato in parola devono intendersi recepite nel medesimo decreto n. 639;

Ritenuto che, avendo la citata legge n. 1084 del 1971 abrogato le norme preesistenti in quanto incompatibili con le nuove e che quelle relative al comitato speciale contenute nel decreto n. 639, in mancanza di una diversa statuizione legislativa, debbono considerarsi tuttora valide;

Visto il proprio decreto ministeriale 14 luglio 1971 concernente la costituzione e la composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Ritenuto di confermare espressamente la validità del decreto predetto;

Decreta:

Il comitato amministratore del fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituito con il decreto ministeriale 14 luglio 1971 è confermato nella sua costituzione e composizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1916)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1972.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Mussomeli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con atto 30 dicembre 1970, n. 471, il comune di Mussomeli, ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada di bonifica n. 28, dell'estesa di km. 6+473 (dall'abitato di Mussomeli all'innesto strada di bonifica n. 3);

Visto il voto 20 luglio 1971, n. 1019, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7-*a* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica n. 28 (km. 6+473) ed inclusa nel novero delle strade del comune di Mussomeli (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 0215/6 del 27 febbraio 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Palermo ha deliberato di riconoscere che la strada comunale « per Sambuca » (zona Mulini) che inizia dalla periferia del comune di Giuliana (borgo Madonna di Pompei) e termina alla strada statale n. 188 (zona-Mulini), della lunghezza di km. 2+357 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), possiede i requisiti per essere classificata provinciale;

Visto il voto 22 giugno 1971, n. 945, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa chilometrica di 2+357, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1972.

Corresponsione degli assegni familiari al personale impiegatizio assunto a termine con contratto di diritto privato dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale assunto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, con contratto a termine regolato dalle norme sull'impiego privato;

Ritenuto che il rapporto di lavoro è regolato dal disciplinare approvato con delibera della Giunta regionale n. 4450 del 9 dicembre 1970, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, art. 2, per la formulazione ed aggiornamento del II piano urbanistico regionale;

Decreta:

Al personale assunto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, ed il cui rapporto di lavoro è regolato dal disciplinare approvato con delibera della giunta regionale n. 4450 del 9 dicembre 1970 è applicata, con decorrenza dal 23 febbraio 1971, la tabella *A*, con le modalità dell'industria, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1972:

Simeone Giacinto, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Milano.

Caputo Liliana, notaio residente nel comune di Pisogne, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano.

Vitali Alberto, notaio residente nel comune di Suno, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Laganà Oscar, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di San Colombano al Lambro, distretto notarile di Milano.

(2261)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Genzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6911, in data 28 gennaio 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Genzano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(1852)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.585.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2521)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.009.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2522)

Autorizzazione al comune di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Carpi (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 621.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2525)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.746.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2523)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.528.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2524)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.837.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2526)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.132.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2527)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.526.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2528)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.170.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2529)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Carassai (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.371.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2530)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.037.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2531)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Castrolibero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.935.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2532)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 435.702.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2533)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.023.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.153.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2535)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.943.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.916.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2537)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.808.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.170.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2539)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.442.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2540)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.739.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2541)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.672.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2542)

Autorizzazione al comune di Erto e Casso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Erto e Casso (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.050.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2543)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.579.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2544)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.886.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2545)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Giano Vetusto (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.408.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2546)

Autorizzazione al comune di Isola del G. Sasso d'Italia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Isola del G. Sasso d'Italia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.325.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2547)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.731.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	586,09	586,69	585,70	586,09	585,90	—	585,50	586,09	586,69	586 —
Dollaro canadese .	582,60	582,60	582,70	582,60	582,50	—	582,20	582,60	582,60	582,60
Franco svizzero	152,04	152,04	152,05	152,04	151,80	—	151,95	152,04	152,04	152 —
Corona danese .	83,87	83,87	83,91	83,87	83,80	—	83,83	83,87	83,87	83,85
Corona norvegese	88,04	88,04	88,10	88,04	88 —	—	88,04	88,04	88,04	88,04
Corona svedese .	122,26	122,26	122,30	122,26	122,20	—	122,22	122,26	122,26	122,25
Fiorino olandese	184,43	184,43	184,50	184,43	184,20		184,39	184,43	184,43	184,40
Franco belga	13,3730	13,373	13,3825	13,3730	13,35	—	13,376	13,3730	13,37	13,36
Franco francese	115,095	115,095	115,10	115,095	115 —	—	115,09	115,095	115,09	115,10
Lira sterlina .	1527,15	1527,15	1527,25	1527,15	1526,50	—	1526,50	1527,15	1527,15	1527,15
Marco germanico .	183,90	183,90	183,80	183,90	183,60	—	183,85	183,90	183,90	183,85
Scellino austriaco	25,31	25,31	25,2850	25,31	25,40	—	25,295	25,31	25,31	25,30
Escudo portoghese .	21,60	21,60	21,60	21,60	21,50	—	21,58	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,8925	8,8925	8,89	8,8925	8,90	—	8,891	8,8925	8,89	8,90

Media dei titoli dell'11 febbraio 1972

Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934 .	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,90
» 5 % (Ricostruzione)	91,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	93,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,70
» 5,50 % » » 1968-83	90,35
» 5,50 % » » 1969-84	92,675
» 6 % » » 1970-85	96,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	95,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1972

Dollaro USA	585,795
Dollaro canadese	582,40
Franco svizzero .	151,995
Corona danese	83,85
Corona norvegese	88,04
Corona svedese .	122,24
Fiorino olandese	184,41
Franco belga .	13,374
Franco francese	115,092
Lira sterlina .	1526,825
Marco germanico .	183,875
Scellino austriaco .	25,302
Escudo portoghese	21,59
Peseta spagnola .	8,892

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Ospedale degli infermi » di Faenza, a modificare il regolamento della dipendente scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.66/1/960, in data 4 gennaio 1962, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Ospedale degli infermi », di Faenza, è autorizzata a modificare il secondo comma dell'art. 6 del regolamento della dipendente scuola per infermiere ed infermieri generici secondo il testo approvato con la deliberazione numero 45/180 in data 23 luglio 1971.

(1925)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Carlo Borelli » di Giussano Brianza, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/27/895, in data 4 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Carlo Borelli » di Giussano Brianza (Milano) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(1926)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 307-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bonetto Agostino con sede in Nove (Vicenza), via Munari n. 60, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 307-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1857)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 404-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cibien Neri, con sede in Vicenza, via Burci n. 13, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 404-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1858)

480° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1971, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 175, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fonti di Cotilia », sita in territorio dei comuni di Castel S. Angelo e Cittaducale, provincia di Rieti, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 16 giugno 1967 la Soc. per az. SO.GE.A - Società gestioni autostelli, è trasferita ed intestata, a decorrere dall'8 settembre 1971, alla Soc. r.l. Terme di Cotilia, con sede in Castel Sant'Angelo, provincia di Rieti.

Decreto ministeriale 20 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 58, con il quale ai signori Crescenzio Alessandro e Sommacampagna Antonio, rappresentati dal primo, residente in Galzignano, provincia di Padova, è accordata la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « S. Bortolo », in territorio del comune di Galzignano, provincia di Padova, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1971, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 348, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Sorgenti Cuotto Manzi », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, di cui è titolare la Soc. per az. Lacco Ameno Terme, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 31 luglio 1971, alla Società « Ischia Alberghi G. Fiorentino & C. S.a.s. », con sede in Napoli.

Decreto ministeriale 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1971, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 349, con il quale la concesione delle sorgenti di acqua salso-bromo-iodiche denominata « Monticelli », sita in territorio dei comuni di Montechiarugolo e Parma, provincia di Parma, di cui è titolare il sig. Vieri Borrini in base al decreto ministeriale 15 aprile 1971, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 12 novembre 1971, alla Soc. per az. Terme Italo Borrini, con sede in Monticelli Terme, provincia di Parma.

Decreto ministeriale 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 59, con il quale al sig. Silvestro Castagna, domiciliato in Casamicciola Terme, provincia di Napoli, è rilasciata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termale « Hotel La Pace », sita in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 13 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1971, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 356, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia dalla Società italiana anonima mercurio - S.I.A.M., con sede in Roma, alla concessione perpetua di mercurio denominata « Cerreto Piano », sita in territorio dei comuni di Scansano e di Magliano in Toscana, provincia di Grosseto.

Decreto ministeriale 3 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 56, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per az. Asteria - Società italiana per l'industria del ghiaccio secco, con sede legale in Milano, alla concessione del giacimento di anidride carbonica denominato « Fosso della Molaccia », sito in comune di Palombara Sabina, provincia di Roma.

Decreto ministeriale 3 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 60, con il quale la quota della concessione dei giacimenti di silicati idrati di alluminio, argille smettiche, caolino ed associati, nella località « Pantano Fragneto », in territorio dei comuni di Ciorlano e di Prata Sannita, provincia di Caserta, spettante al sig. Antonio Lufrano, è trasferita ed intestata « mortis causa », a decorrere dal 26 maggio 1970 al signor Eduardo Lufrano, residente in Napoli, il quale, pertanto, diventa dalla suddetta data unico titolare della concessione in argomento.

Decreto ministeriale 5 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 397, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia dell'Ente nazionale per la energia elettrica - E.N.E.L. - compartimento di Napoli, con sede in Napoli, alla concessione della miniera di lignite denominata « Nuovo mercure », sita in territorio dei comuni di Laino Borgo, provincia di Cosenza, di Castelluccio Inferiore, di Castelluccio Superiore, di Viggianello e di Rotonda, provincia di Potenza.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 12 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio il 22 novembre 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla « Ceramiche Marazzi sud » Soc. per az., con sede in Anagni, provincia di Frosinone, è concessa per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di caolino e di silicati idrati di alluminio denominata « Fosso di Eri », sita in territorio de comune di Tolfa, provincia di Roma.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 30 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio il 22 novembre 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla ditta Motosi Aldo, domiciliata a Roma, è concessa, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite denominata « Prato del Casone », sita nel territorio dei comuni di Bracciano, Tolfa e Cerveteri, provincia di Roma.

Decreto del prefetto della provincia di Brescia 5 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia il 20 novembre 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 163, con il quale all'Ente comunale di assistenza - E.C.A. di Ome, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione per acqua minerale denominata « Fonte », in territorio dei comuni di Ome e Monticelli Brusati, provincia di Brescia.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 15 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Campania il 13 dicembre 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale alla Soc. per az. Fasancalce, con sede in Fasano, provincia di Brindisi, è accordata la concessione per lo sfruttamento minerario del giacimento di calcare per calce situato in località « S. Elia », in territorio del comune di Fasano di Brindisi, compreso entro le particelle numeri 52, 51 (parte), 48 e 49 del foglio n. 29 di Fasano, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia il 15 dicembre 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 164, con il quale alla ditta Giovan Maria Burlotti, con sede in Artogne, provincia di Brescia, è accordata, per la durata di anni cinque, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località denominata « Bosche di Bessimo », nei mappali numeri 788, 789, 796 e 797 del comune di Darfo, provincia di Brescia.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 15 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 165, con il quale alla Soc. per az. Cementifera Sebina, con sede in Milano, è accordato, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'ampliamento della concessione di marna da cemento in località denominata « Ognoli », in comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, da Ha. 40.24 ad Ha. 52.46.72.

(1853)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (rettifica)

Opera Sila

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 in data 20 luglio 1971, alla pagina 4505, colonna II, l'avviso concernente la ditta « Società azionaria industrie boschive e legnami (S.A.I.B.E.L.) », deve intendersi integrato dal seguente elenco, relativo alle risultanze catastali di cui all'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione L.
Fogli di mappa	Numero di mappa	Sub. alt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	1	—	Seminativo .	IV	25.11.40	1.381,27	355	490.351
	19	—	Pascolo . .	I	0.48.20	28,92	370	10.700
	22	—	Pascolo . .	I	0.55.50	33,30	370	12.321
	2	—	Pascolo . .	I	3.18.40	191,04	370	70.685
	3	—	Seminativo .	IV	36.75.00	2.021,25	355	717.544
	5	—	Pascolo . .	II	1.18.10	38,97	385	15.003
	7	—	Fabbr. rur.	—	0.09.80	—	—	—
	24	—	Pascolo . .	I	1.86.80	112,08	370	41.470
	26	—	Pascolo . .	I	9.24.40	554,64	370	205.217
17	1	—	Seminativo .	IV	26.17.50	1.439,62	355	511.065
	4	—	Seminativo .	IV	33.09.50	1.820,23	355	646.182
18	2	—	Seminativo .	III	5.78.90	463,12	350	162.092
12	6	—	Pascolo . .	I	9.33.80	560,28	370	207.304
	17	—	Bosco ceduo	III	0.70.60	14,82	—	30.760
	18	—	Bosco ceduo	III	1.20.30	25,26	—	36.900
	20	—	Bosco ceduo	III	7.20.50	151,31	—	410.000
	21	—	Bosco ceduo	III	0.65.90	13,84	—	26.600
	4	—	Bosco ceduo	III	9.68.10	203,30	—	560.000
	25	—	Bosco ceduo	III	9.09.70	191,04	—	525.000
17	2	—	Bosco ceduo	III	11.00.30	231,06	—	625.000
	21	—	Bosco ceduo	III	3.82.60	80,35	—	220.000
	5	—	Bosco ceduo	III	2.47.90	52,06	—	100.000
	6	—	Bosco a.f. .	I	6.90.90	297,08	—	940.000
9	57	—	Bosco a.f. .	I	40.72.60	1.751,22	—	6.930.000
			TOTALI		246.36.70	11.656,06		13.494.194

(1821)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° novembre 1971 al 30 novembre 1971

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1-11-1971 al 3-11-1971	4-11-1971	5-11-1971	dal 6-11-1971 all'8-11-1971	9-11-1971	10-11-1971	11-11-1971	12-11-1971	dal 13-11-1971 al 15-11-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	35.462,50	35.462,50	35.462,50	35.462,50	35.462,50	34.618,75	34.618,75	34.618,75	34.618,75
10.01-B	15,18	Frumento duro	38.756,25 (*a*) (*e*)	38.756,25 (*a*) (*e*)	38.756,25 (*a*) (*e*)	38.756,25 (*a*) (*e*)	38.756,25 (*a*) (*e*)	38.756,25 (*a*) (*e*)	38.756,25 (*a*) (*e*)	38.756,25 (*a*) (*e*)	38.756,25 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	33.162,50 (*f*)	33.162,50 (*f*)	33.162,50 (*f*)	33.162,50 (*f*)	33.162,50 (*f*)	33.162,50 (*f*)	33.162,50 (*f*)	33.162,50 (*f*)	33.162,50 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	27.637,50 (*b*)	27.168,75 (*b*)	25.918,75 (*b*)	25.918,75 (*b*)	25.325,00 (*b*)	25.325,00 (*b*)	25.325,00 (*b*)	25.325,00 (*b*)	25.325,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	33.462,50 (*b*)	33.462,50 (*b*)	32.875,00 (*b*)	30.375,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.750,00 (*b*)	28.500,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	25.856,25 (*b*) (*d*)	25.856,25 (*b*) (*d*)	25.856,25 (*b*) (*d*)	25.856,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.856,25 (*b*) (*d*)	25.856,25 (*b*) (*d*)	25.856,25 (*b*) (*d*)	25.856,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)	25.106,25 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50
10.07-B	04	Miglio	20.987,50 (*b*)	20.987,50 (*b*)	21.612,50 (*b*)	21.612,50 (*b*)	21.612,50 (*b*)	21.612,50 (*b*)	20.987,50 (*b*)	20.987,50 (*b*)	20.987,50 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	25.343,75 (*b*)	25.343,75 (*b*)	25.343,75 (*b*)	25.343,75 (*b*)	25.343,75 (*b*)	25.343,75 (*b*)	25.343,75 (*b*)	25.343,75 (*b*)	25.343,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*c*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	29.112,50	56.306,25	56.306,25	56.306,25	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00
11.01-B	05	Farine di segala	52.937,50	52.937,50	52.937,50	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	66.493,75	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	31.212,50	60.581,25	60.581,25	60.581,25	59.462,50	59.462,50	59.462,50	59.462,50	59.462,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16-11-1971	dal 17-11-1971 al 18-11-1971	19-11-1971	dal 20-11-1971 al 22-11-1971	23-11-1971	24-11-1971	25-11-1971	26-11-1971	dal 27-11-1971 al 30-11-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	34.618,75	34.618,75	33.525,00	33.525,00	33.525,00	33.525,00	33.525,00	33.525,00	33.525,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	38.756,25 (a) (e)	38.756,25 (a) (e)	38.756,25 (a) (e)	38.756,25 (a) (e)	38.756,25 (a) (e)	38.756,25 (a) (e)	38.756,25 (a) (e)	39.181,25 (a) (e)	39.181,25 (a) (e)
10.02	01,04	Segala	33.162,50 (f)	33.162,50 (f)	33.162,50 (f)	33.162,50 (f)	33.162,50 (f)	33.162,50 (f)	33.162,50 (f)	33.162,50 (f)	33.162,50 (f)
10.03	01,04	Orzo	24.856,25 (b)	25.325,00 (b)	26.106,25 (b)	26.106,25 (b)	25.481,25 (b)	24.700,00 (b)	25.637,50 (b)	25.637,50 (b)	25.637,50 (b)
10.04	01,04	Avena	29.750,00 (b)	28.031,25 (b)	28.031,25 (b)	28.031,25 (b)	28.031,25 (b)	28.031,25 (b)	28.031,25 (b)	28.031,25 (b)	28.031,25 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)
10.05-B	04	Granturco altro	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)	25.106,25 (b) (d)
10.07-A	01	Grano saraceno	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50	11.612,50
10.07-B	04	Miglio	20.987,50 (b)	20.987,50 (b)	20.987,50 (b)	21.612,50 (b)	21.612,50 (b)	21.612,50 (b)	21.612,50 (b)	21.612,50 (b)	21.612,50 (b)
10.07-C	11	Sorgo	25.343,75 (b)	24.875,00 (b)	24.875,00 (b)	24.875,00 (b)	24.875,00 (b)	24.875,00 (b)	24.875,00 (b)	24.875,00 (b)	24.875,00 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00	55.275,00
11.01-B	05	Farine di segala	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00	65.575,00	66.593,75	66.056,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	59.462,50	59.462,50	59.462,50	59.462,50	59.462,50	59.462,50	59.462,50	59.462,50	59.462,50

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.
(d) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.
(e) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(f) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscosso dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (Regolamento CEE n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2019/71).

(615)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2481/71, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . .	7,50
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	9,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	22,50
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	20,00
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	30,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto per le esportazioni a destinazione della Grecia e del Regno Unito e per le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro	26,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	35,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro; non appartenenti a tale Stato membro.

(616)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 dicembre 1971 al 29 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2615/71, n. 2680/71 e n. 2755/71 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	52,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	78,50
	- la zona II (6)	77,50
	- la zona III (6)	82,50
	- la zona IV (6)	80,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	77,80
	- le zone II e I (6)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	76,00
	- la zona IV b) (6)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possano passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CEE n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V : *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa;
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a)* Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(1348)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, sono attualmente disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio od in scienze politiche, conseguito in una università della Repubblica. E esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2 e 3, purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massino di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre

1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4 nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e costituzionale.

B) *Colloquio*:

Le materie delle prove scritte;
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
Nozioni di diritto penale;
Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;
Lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 24 e 25 marzo 1972, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 mar-

zo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7 salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 45

(2308)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00224 del 18 gennaio 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1969;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura di Catanzaro e dell'ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto di Catanzaro;

Basso prof. Raffaele, primario chirurgo ospedale civile di Catanzaro;

Giraldi prof. Alfredo, primario medico ospedale civile di Lamezia Terme;

De Prisco dott. Antonio, medico provinciale di Cosenza;

Fico dott. Mario Francesco, medico condotto di Petilia Policastro.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 25 gennaio 1972

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1878)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **69**.

Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, aggiungere il seguente comma:

« Il termine "immobili", di cui al primo comma, si intende comprensivo del terreno necessario per la costruzione o l'ampliamento dello stabilimento industriale ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, il primo comma è così modificato:

« Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'industria e al commercio, previa consultazione del comitato tecnico di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, e previa deliberazione della Giunta regionale ».

Art. 3.

All'art. 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 18, sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

« Sono altresì escluse dal contributo le iniziative che costituiscono semplice trasferimento di attività da altre zone della regione.

Hanno titolo di preferenza le imprese.

a) che hanno il loro domicilio fiscale nel territorio della regione;

b) che non superino le dimensioni della piccola e media industria o che, pur superandole, garantiscano elevati livelli occupazionali e remunerativi o, comunque, posti di lavoro altamente qualificati o particolarmente adatti al richiamo dei lavoratori emigrati od all'occupazione femminile;

c) che risultino legalmente costituite in cooperative di produzione e lavoro, con particolare riguardo verso quelle formate da lavoratori rientrati dall'emigrazione;

d) che perseguano iniziative ritenute particolarmente idonee ad aumentare l'occupazione della manodopera indotta locale, a valorizzare le materie prime o i prodotti locali, compresi quelli collegati alle aziende a partecipazione statale, nonchè ad avviare produzioni specializzate collegate ai settori in espansione o tendenti a diminuire i costi di consumi di natura sociale, con particolare riguardo per l'edilizia popolare prefabbricata;

e) che rendano partecipi i lavoratori dipendenti agli utili o alla gestione dell'azienda o concorrano alla realizzazione di servizi sociali per le maestranze dipendenti o, comunque, nella zona dove opera l'impresa richiedente ».

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1971, l'ulteriore spesa di lire 750 milioni.

La predetta maggiore spesa di lire 750 milioni fa carico al capitolo 863 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 1 miliardo, mediante prelevamento dell'importo di lire 750 milioni dallo apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (rubrica n. 7 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **70**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, concernente « Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **51** *del* 31 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fra le somme mutuate, ammissibili al contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, possono essere incluse anche quelle destinate alla realizzazione di impianti di depurazione da installare negli stabilimenti industriali nonchè quelle necessarie *per la realizzazione di impianti industriali per la fornitura* di metano.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Nella concessione del contributo saranno preferite le imprese:

a) che hanno il loro domicilio fiscale nel territorio della regione;

b) che non superino le dimensioni della piccola e media industria o che, pur superandole, garantiscano elevati livelli di occupazione e remunerativi o, comunque, posti di lavoro altamente qualificati o particolarmente adatti al richiamo dei lavoratori emigrati od all'occupazione femminile;

c) che si stabiliscano nelle zone di insediamento industriale, predeterminate con legge o previste dal piano urbanistico regionale;

d) che risultino legalmente costituite in cooperative di produzione e lavoro, con particolare riguardo verso quelle formate da lavoratori rientrati dall'emigrazione;

e) che perseguano iniziative ritenute particolarmente idonee ad aumentare l'occupazione della manodopera indotta locale, a valorizzare le materie prime o i prodotti primari locali, a completare cicli produttivi locali, compresi quelli collegati alle aziende a partecipazione statale, nonchè ad avviare produzioni specializzate collegate ai settori in espansione o tendenti a diminuire i costi di consumi di natura sociale, con particolare riguardo per l'edilizia popolare prefabbricata;

f) che rendano partecipi i lavoratori dipendenti agli utili o alla gestione dell'azienda o concorrano alla realizzazione di servizi sociali per le maestranze dipendenti o, comunque, nella zona dove opera l'impresa richiedente.

Per essere ammesse al contributo, le imprese devono impegnarsi, con apposito atto, ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi nei confronti dei lavoratori, ad attuare interventi idonei per garantire l'integrità fisica e la salute delle maestranze dipendenti, ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle autorità competenti, idonee misure per la difesa contro gli inquinamenti atmosferici, a consentire, infine, che, per il periodo di durata del contributo, siano effettuati, a cura dell'Assessorato dell'industria e del commercio, opportuni controlli, rivolti ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra.

E' fatto divieto di concedere il contributo alle imprese i cui titolari o legali rappresentanti abbiano riportato, negli ultimi cinque anni, una o più condanne per delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ».

Art. 3.

Nell'art. 5 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di inosservanza del vincolo, di cui al primo comma del presente articolo, o di violazione degli obblighi, di cui al secondo comma dell'art. 3, l'Amministrazione regionale procede alla sospensione del contributo ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio è istituito un comitato tecnico-consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore all'industria ed al commercio che lo presiede;

b) dall'Assessore alle finanze o da un suo rappresentante;

c) dall'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato o da un suo rappresentante;

d) dall'Assessore alla programmazione o da un suo rappresentante;

e) dall'Assessore all'urbanistica o da un suo rappresentante;

f) dal Direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio o dal suo sostituito;

g) da cinque esperti in materia economica e industriale eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio ».

Art. 5.

Per i finanziamenti previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, un ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1980.

L'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 859 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento di lire 1 miliardo e 100 milioni viene elevato a lire 1 miliardo e 600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere delle annualità per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1980 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

Nell'elenco 5 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Partite che si sopprimono*:

— alla sezione III — rubrica 5

« Ulteriore finanziamento art. 3 legge regionale 1/1968 - 400 milioni »

— alla sezione IV — rubrica 5

« Interventi d'urgenza per lavori ed opere in agricoltura (ulteriore finanziamento legge regionale 2/1967 e legge regionale 12/1968) - 200 milioni »

b) *Partite che si aggiungono*:

— alla sezione V — rubrica 7

« Interventi per gli stabilimenti industriali (rifinanziamento legge regionale 25/1965) - 500 milioni »

— alla sezione IV — rubrica 2

« Interventi per le attività ricreative e sportive (rifinanziamento legge regionale 26/1969) - 100 milioni ».

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. 71.

Concorso regionale nell'onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nelle opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti agli enti pubblici per effetto della revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche fruenti di con-

tributo regionale, da essi appaltate antecedentemente al 1° gennaio 1971 ed i cui progetti siano stati approvati non oltre il 31 marzo 1970.

Il concorso può essere concesso nella misura massima del 50 % dell'ammontare revisionale quale risulta dal computo effettuato successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo. Qualora la spesa ammessa a contributo regionale fosse inferiore al costo definitivo dell'opera, l'ammontare revisionale a base del concorso sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 2.

Le domande per l'ottenimento del concorso di cui al precedente articolo debbono essere presentate alle competenti direzioni provinciali dei lavori pubblici entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo quando tale adempimento avvenga successivamente, e devono essere corredate con la deliberazione che approva l'elaborato revisionale. Se il computo revisionale non è stato accettato dall'appaltatore, il termine decorre dalla data della risoluzione in via amministrativa della controversia.

Art. 3.

Il concorso è disposto dall'Assessore ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale.

Sulle risultanze revisionali si esprime preventivamente in ogni caso il comitato tecnico regionale.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al titolo II — sezione IV — rubrica n. 9 — categoria XI — il capitolo 603 con la denominazione « Concorso a favore di enti pubblici nell'onere derivante dalla revisione prezzi contrattuali nelle opere pubbliche » e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede e fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1971, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni.

L'onere di lire 250 milioni, autorizzato per l'esercizio finanziario 1971, fa carico al sopracitato capitolo 603 e quello previsto per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito dei proventi di R.M. anche per detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1971, n. **72**.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1971)

(776)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.